

# **DIVENTO AMMINISTRATORE di SOSTEGNO!**

**Percorso di formazione per volontari, familiari,  
amministratori di sostegno e operatori**

# **I PRINCIPI DELLA PROTEZIONE GIURIDICA**

**Capacità ed incapacità**

**Misure di protezione a confronto**

**L'Amministrazione di sostegno**

**Presupposti applicativi**

**Aspetti procedurali**

## **ASPETTI PROCEDURALI**

Dal ricorso al decreto di nomina dell'AdS

I compiti, i poteri e le responsabilità dell'AdS

Il rendiconto e le istanze successive

Aspetti di tutela della salute: il consenso informato

Questione aperte (atti personalissimi – indennità AdS ...)

**La legge 9 gennaio 2004, n.6,**

**ha rivisitato gli istituti tradizionali di protezione delle persone  
prive, in tutto o in parte, di autonomia (interdizione ed  
inabilitazione), ed ha, in particolare, introdotto la nuova figura  
dell'amministratore di sostegno.**



# **MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA**

Codice civile, libro I, titolo XII  
Articoli da 404 a 432

Amministrazione di Sostegno da 404 a 413

Interdizione – Inabilitazione da 414 a 432

L'art. 414 c.c., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 6/2004, stabiliva che:

Il maggiore di età e il minore emancipato in condizioni di abituale infermità di mente DOVEVANO essere INTERDETTI;

L'art. 414 c.c., nella sua formulazione attuale così recita:  
*“Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.*



# **Principali caratteristiche della nuova disciplina**

**Massima attenzione alla PERSONA ed alle sue esigenze**

**FLESSIBILITA'**

**TUTELA del beneficiario**

**AMPLIAMENTO dei destinatari**

**La persona soggetta ad  
amministratore di  
sostegno**



**Art. 404 c.c.** “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

I presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno si realizzano in presenza di una causa e di un effetto:

- la **causa** è l'infermità o la menomazione fisica o psichica

- l'**effetto** è l'impossibilità, che può essere permanente oppure temporanea, ed anche parziale di provvedere ai propri interessi.



L'INFERMITA' consiste in una compromissione del normale stato funzionale dell'organismo avente la più varia natura (vi rientrano di disturbi della personalità e i disturbi psicotici) e dovuta ai più diversi fattori causali (origine genetica, congenita, senescenza).

La MENOMAZIONE comprende mutilazioni, lesioni, condizioni di handicap fisico o psichico



## **È essenziale**

che l'infermità o la menomazione siano di natura e portata tale da compromettere, temporaneamente o definitivamente, parzialmente o totalmente, l'autonomia della persona nel provvedere ai propri interessi.

## **L'impossibilità di provvedere**

può riferirsi sia agli interessi di cura della persona sia a quelli di conservazione e amministrazione del suo patrimonio, sia agli interessi della persona e del patrimonio congiuntamente.



**Il comune denominatore** di tutte queste situazioni di difficoltà del soggetto nelle quali può trovare applicazione l'A.d.S.

**è**

**la mancanza totale o parziale di autonomia** che determina una impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.



**Attualità dei  
presupposti  
dell'art. 404 c.c.**

**Ambito di applicabilità  
dell'amministrazione di  
sostegno in rapporto agli istituti  
dell'interdizione e  
dell'inabilitazione**



Inizialmente, una parte dei giudici di merito aveva individuato nella minore o maggiore gravità del disagio l'elemento discriminante tra le situazioni ricomprese nell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno e quelle invece da tutelare mediante l'istituto dell'interdizione o dell'inabilitazione.



- ✓ **L'interdizione** forniva adeguata protezione alla persona totalmente incapace di provvedere ai propri interessi;
- ✓ **l'inabilitazione** alla persona incapace di farlo da sola ma capace con l'assistenza di qualcuno;
- ✓ **l'amministrazione di sostegno** alla persona “tendenzialmente capace di compiere da sola le scelte relative alla cura dei propri interessi, ma bisognosa di un'assistenza per così dire di supporto materiale”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 440 del 9.12.2005, ha fornito le chiavi ermeneutiche per distinguere tali istituti nell'ottica della ratio della L. 6/2004:

**garantire all'incapace la tutela più efficace nel caso concreto;**

nello stesso tempo, **limitare, nella minore misura possibile, la sua capacità, al punto che, solamente ove il giudice tutelare non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace tale protezione, potrà ricorrere alle ben più invasive misure dell'interdizione o dell'inabilitazione.**



**Il criterio fondamentale** che deve guidare la scelta del giudice “...*va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento (A.d.S.) di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.*

*Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.*

(Cass. civ. 12.06.2006, n. 13584)

La **capacità giuridica** si acquista, ai sensi dell'art. 1 del codice civile, al momento della nascita; ed è destinata ad accompagnare l'individuo durante l'arco dell'intera esistenza. Con l'attribuzione della capacità giuridica (detta anche soggettività giuridica) l'individuo diventa soggetto di diritto, e acquista la possibilità di essere titolare di diritti e di doveri, contemplati e protetti dall'ordinamento.



La **capacità di agire o legale** si acquisisce, secondo le indicazioni dell'art. 2 del codice civile, al compimento della maggiore età; coincide normalmente con la capacità di intendere e di volere in quanto legata all'idoneità del soggetto a curare i propri interessi.

Essa si sostanzia nella possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela dall'ordinamento. In via generale, le cause di esclusione e/o limitazione della capacità di agire sono rappresentate dalla minore età, dall'interdizione e dall'inabilitazione. Lo stesso codice civile contempla però ipotesi di acquisto parziale della capacità di agire, in relazione ad una differente età da quella, ordinaria, dei diciotto anni.

La **capacità di intendere e di volere** è "presupposto sostanziale" della capacità di agire; è contemplata in svariate disposizioni quale premessa necessaria per la conclusione di un contratto, per la redazione di un testamento, ai fini dell'imputabilità di un atto illecito.

In generale, essa si identifica con quel minimo di attitudine psichica che è indispensabile, a una persona, per rendersi conto delle conseguenze, anche dannose, della propria condotta. Normalmente, la capacità di agire e della capacità di intendere e di volere coincidono tra loro.



**L'interdizione** costituisce la misura più severa e invasiva prevista dal nostro ordinamento.

Si risolve tecnicamente nella privazione totale della capacità di agire

Destinatari di una sentenza di interdizione sono coloro i quali versano in condizioni di abituale infermità di mente, tale da impedire loro di provvedere adeguatamente ai propri interessi.

Tutti gli atti, anche quelli relativi all'ordinaria amministrazione, verranno posti in essere (per conto dell'interdetto) dal tutore

Il **tutore** ha la cura della persona a lui affidata, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni.

A tal fine, il tutore procede:  
all'inventario dei beni;  
opera con un *budget* mensile per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione;  
effettua un rendiconto annuale.



Il Tutore necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una serie di atti, individuati dagli articoli 374 e 375 del cod. civile, tra i quali vanno: l'acquisto e l'alienazione di beni, la riscossione di capitali, le accettazioni o le rinunce alle donazioni e la promozione di giudizi. In sostanza, i compiti del tutore ruotano intorno ai soli aspetti di ordine patrimoniale.

**L'inabilitazione** rappresenta una via d'uscita "intermedia" (ma comunque grave): postula condizioni di infermità parziale, o situazioni di ordine sociale o sanitario tali da mettere a rischio gli interessi della persona.

Destinatari dell'inabilitazione sono il maggiorenne - infermo di mente - il cui stato non sia così grave da far luogo all'interdizione; nonché coloro che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti, esponzano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; o ancora il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente.



**STATISTICHE TRIBUNALE DI MANTOVA**

<b>ANNO 2012</b>	
Ricorsi per la nomina di AdS pervenuti in Tribunale	222
Nomine di AdS	218
Curatele attivate	0 (pendenti = già aperte : 64)
Tutele (compresi minori - interdetti giudiziari e legali) attivate	47 (pendenti = già aperte: 366)

<b>ANNO 2013</b>	
Ricorsi per la nomina di AdS pervenuti in Tribunale	256
Nomine di AdS	235
Curatele attivate	0 (pendenti = già aperte : 64)
Tutele (compresi minori - interdetti giudiziari e legali) attivate	43 (pendenti = già aperte: 498)

<b>ANNO 2014</b>	
Ricorsi per la nomina di AdS pervenuti in Tribunale	352
Nomine di Ads	323(pend.fine periodo 1341)
Curatele	1(pend.fine periodo 63)
Tutele(compresi minori-interdetti giudiziari e legali )attivate	68 (pendenti fine periodo 535)

<b>ANNO 2015</b>	
Ricorsi per la nomina di AdS pervenuti in Tribunale	461
Nomine di AdS	417 (pendenti fine periodo 1596)
Curatele	1 (pendenti fine periodo 63)
Tutele (compresi minori-interdetti giudiziari e legali) attivate	64 (pendenti fine periodo 553)

# **La proposizione del ricorso**



La fase introduttiva del procedimento si avvia con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice tutelare competente.

Tale atto deve contenere, ai sensi dell'art. 407 C.C.:

- ✓ le **generalità** del beneficiario,
- ✓ la sua **dimora** abituale,
- ✓ le **ragioni per cui si chiede la nomina** dell'amministratore di sostegno,
- ✓ **il nominativo ed il domicilio**, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

# FAC SIMILE RICORSO

GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI \_\_\_\_

RICORSO

PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_ legittimato al ricorso ai sensi dell'art. 406 c.c., in qualità di \_\_\_\_\_

*indicare le generalità del ricorrente e la qualità (se coniuge / convivente / parente entro il IV° grado / affine entro il I° grado / Responsabile dei servizi socio-sanitari che assistono il beneficiario / Tutore o Curatore)*

del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, attualmente ricoverato/domiciliato/dimorante in/presso \_\_\_\_\_

*indicare le generalità del beneficiario e l'attuale domicilio o residenza*

**premessò che**

- il beneficiario sig. \_\_\_\_\_ si trova nella impossibilità temporanea/permanente di provvedere ai propri interessi a causa di \_\_\_\_\_

*indicare sinteticamente le patologie e le ragioni per le quali si richiede la nomina di un amministratore di sostegno)*

- le entrate di cui beneficia sono le seguenti: \_\_\_\_

- il beneficiario è inoltre titolare di conto corrente bancario / libretto postale, presso Banca/Posta, Ag./Uff. di \_\_\_\_\_, sul quale risulta, alla data del \_\_\_\_ un saldo attivo /passivo pari ad Euro \_\_\_\_;

le principali spese che attualmente sostiene/che dovrà sostenere e le somme di cui necessita per i propri bisogni quotidiani ammontano all'incirca ad Euro;

**tutto ciò premesso,**

ricorrendo i presupposti legali e l'opportunità concreta di provvedere per il beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno;

**chiede che**

ai sensi della legge n. 6/2004,

- venga nominato a tempo indeterminato/per la durata di \_\_\_\_\_, a tutela del beneficiario Sig. \_\_\_\_\_ un **amministratore di sostegno** nella persona del sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ residente / domiciliato a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_;



# Soggetti legittimati a presentare il ricorso

- L'art. 406 c.c. prevede innanzitutto che il ricorso per l'istituzione dell'A.d.S. possa essere presentato dallo stesso soggetto che chiede di essere beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato.

## **Altri soggetti legittimati a presentare il ricorso sono:**

- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
- il tutore;
- il curatore;
- il P.M.



L'ultimo comma dell'art. 406 c.c. introduce per l'A.d.S. una **nuova categoria di soggetti istituzionali** obbligatoriamente legittimati a rivolgersi al giudice tutelare: i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona, i quali, ove vengano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura dell'A.d.S., sono tenuti a presentare il ricorso o, comunque, a fornire notizia della situazione al P.M.

# **Il patrocinio legale**



La Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la questione sulla base del seguente principio di diritto:

“Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, **NON** richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificatamente i singoli atti in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio” (Cass. civ. sez. unite, 25366/06).

# ITER PROCEDURALE

Deposito del ricorso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione

Il Giudice emette – se sussistono i presupposti – il decreto di fissazione dell'udienza per l'audizione del beneficiario ed altri soggetti interessati

IL RICORRENTE NOTIFICA il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario ed ai parenti

I parenti possono sottoscrivere una dichiarazione di NON OPPOSIZIONE alla procedura con allegata carta identità.



# **La fase istruttoria**

L'art. 407, comma secondo, c.c. prevede che il giudice tutelare debba “sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”.



Al giudice tutelare, sempre dall'art. 407, comma 3, c.p.c., vengono attribuiti ampi poteri istruttori, quali:

- disporre d'ufficio tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione,
- ordinare accertamenti di natura medica,
- disporre consulenze tecniche per verificare le condizioni fisiche e psichiche del soggetto interessato.

Inoltre in qualunque momento, ai sensi dell'art. 44 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il giudice tutelare può convocare tutore, protutore, amministratore di sostegno per ricevere notizie e dare istruzioni inerenti gli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

**Il giudice tutelare può in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno (art. 407, comma 4, c.c.).**



**Decisione e decreto di  
apertura  
dell'Amministrazione di  
sostegno**

Il decreto, oltre naturalmente alla motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura in esame, deve contenere ai sensi dell'art. 405, comma 5, c.c., l'indicazione:



- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della **durata** dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'**oggetto dell'incarico** e degli **atti che l'amministratore ha il potere di compiere** in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli **atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'A.d.S.**;
- 5) dei **limiti**, anche periodici, delle **spese** che l'amministratore può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

# FAC SIMILE DECRETO

TRIBUNALE ORDINARIO DI \_\_\_\_\_

SEZIONE \_\_\_\_ CIVILE

TUTELE

Decreto di nomina di Amministrazione di sostegno ai sensi della legge 9.1.2004 n°6  
Il Giudice Tutelare  
Esaminato il ricorso depositato in data \_\_\_\_\_ ed iscritto al n° \_\_\_\_\_ N.C.

Premesso che \_\_\_\_\_ ha/hanno chiesto la  
nomina di un Amministratore di sostegno per \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_

che parte ricorrente deduce che il beneficiario, data la sua situazione di salute, si trova  
nell'incapacità di gestire se stesso ed il suo patrimonio;

considerato che dalla documentazione prodotta risulta che il beneficiario/a affetto/a da  
\_\_\_\_\_

che dalla istruttoria espletata e dall'esame del beneficiario emersa la sua incapacità di  
badare sia a se stesso che ai propri beni per cui necessario, nel suo esclusivo  
interesse, che vi sia una persona che si occupi di lui e lo rappresenti negli atti necessari  
per la sua vita e lo tuteli, sotto il controllo del Giudice Tutelare, nella gestione e  
conservazione del suo patrimonio e nell'assunzione delle decisioni attinenti la cura della  
sua persona;

**nomina**

Amministratore di sostegno \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_

**dispone**

a) che il nominato Amministratore, in rappresentanza esclusiva del beneficiario:

1. compia tutti gli atti per la tutela della salute fisica e psichica del beneficiario ivi compresi consensi informati ed interventi terapeutici di ogni genere;
2. provveda alla riscossione di pensioni, assegni, anche di accompagnamento, ed ogni somma di danaro spettante al beneficiario utilizzandola per il suo mantenimento e per le cure allo stesso necessarie;
3. apra un unico conto corrente bancario o postale presso un istituto di sua fiducia intestato al beneficiario sotto amministrazione di \_\_\_\_\_ ove far

confluire tutte le entrate;

4. provveda ad affrontare ogni spesa corrente quale retta di ricovero o canone di locazione, alimentare, medica, paramedica e fiscale per una somma complessiva mensile non superiore alle pensioni e accompagnamento al cui prelievo autorizzato fornendo, ogni anno, entro il \_\_\_\_\_, al Giudice Tutelare un rendiconto delle operazioni svolte;

b) che l'Amministratore di sostegno chieda autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli altri atti previsti dagli art. 374 e 375 C.C. e per ogni spesa eccedente quanto previsto al n°4.

Convoca il nominato Amministratore di sostegno, per il giuramento, all'udienza del  
\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto alla parte ricorrente, al beneficiario, all'Amministratore di sostegno (se non coincide col ricorrente) e all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Dichiara il presente decreto immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c..

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Giudice Tutelare

\_\_\_\_\_



Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine (art. 405, comma 6 c.c.).

Si rileva che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 410, comma 3, c.c., l'A.d.S. non è tenuto a proseguire nella sua attività oltre il decimo anno, salvo che l'ufficio sia assunto dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

# **Provvedimenti urgenti**



L'art. 405, comma 4, c.c. consente al giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità, “*di adottare anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere*”.

**Pubblicità dei  
provvedimenti del giudice  
tutelare**



Gli ultimi due commi dell'art. 405 c.c. Regolano il regime di pubblicità degli atti adottati dal giudice tutelare.

Il procedimento di apertura, quello di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice *“devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.”* (art. 405, comma 7)

e *“devono essere comunicati entro 10 giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.”* (art. 405 comma 8).

Gli ultimi due commi dell'art. 405 c.c. Regolano il regime di pubblicità degli atti adottati dal giudice tutelare.

Il procedimento di apertura, quello di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice *“devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.”* (art. 405, comma 7)

e *“devono essere comunicati entro 10 giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario”*



**Revoca e modifica  
del decreto di nomina  
dell'amministratore  
di sostegno**

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il P.M. o taluno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c., ritengono che si siano verificati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.



## SCELTA dell'A.d.S.

L'art. 408 c.c. impone al giudice tutelare di individuare il soggetto cui affidare l'incarico di A.d.S. **“con esclusivo riguardo agli interessi della persona del beneficiario”**.

Nella scelta il giudice **dovrà preferire, per quanto possibile**, il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, ovvero soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di A.d.S. gli operatori dei servizi sociali pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

## Art. 409 – EFFETTI dell'A.d.S.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.



## Art. 410 – DOVERI dell'A.d.S.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'A.d.S. deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'A.d.S. deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenze nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti

L'A.d.S non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.